



Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, A.S.P. N. 7

## **Piano di Zona Distretto n. 44**

*Approvato con parere di congruità n. 25 del 28.04.2010*

## **CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO SERVIZIO “CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE”**

**n. gara 585987**

**CIG 0539674910**

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio “Centro Affidi Distrettuale” definito dal presente Capitolato, la cui finalità è quella di valorizzare l'affidamento familiare come intervento particolarmente significativo nella rete di opportunità volte a salvaguardare il diritto del minore “ad una famiglia” ed allo sviluppo in un contesto familiare adeguato, al fine di fornire una risposta efficace ai bisogni dei bambini e degli adolescenti, nonché un valido aiuto alle difficoltà familiari e genitoriali, valorizzando al contempo le risorse di accoglienza e di solidarietà tra famiglie.

## **Art. 2 – Definizione**

1. Il Distretto Socio-sanitario n. 44 accoglie le indicazioni e le direttive della legge 184/83 e ss.mm.ii. per promuovere e sostenere l'affidamento familiare quale strumento d'intervento privilegiato di aiuto e tutela verso il minore e la sua famiglia, quando quest'ultima si trovi temporaneamente nell'impossibilità di assicurare un adeguato sviluppo psicofisico al proprio figlio e non siano sufficienti gli interventi tesi al mantenimento dello stesso nell'ambito del proprio nucleo di appartenenza.
2. L'affido familiare si pone come risorsa per la famiglia in difficoltà sia nel caso di temporaneo alleggerimento rispetto al peso delle funzioni e responsabilità genitoriali, oggi sempre più cariche di aspettative sociali, sia che si tratti di vicariare funzioni carenti relative alla cura e alla crescita del minore, a prescindere dall'età, in risposta ai suoi bisogni psicologici, affettivi, educativi, di sicurezza e di protezione.

## **Art. 3 - Obiettivo**

L'obiettivo del Servizio è quello di aiutare e sostenere, in modo significativo, le famiglie che, temporaneamente, non sono in grado di occuparsi delle necessità affettive, di accudimento ed educative dei figli, affidandoli ad altre famiglie, al fine di garantire loro un ambiente familiare sereno, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessitano.

## **Art. 4 – Destinatari del servizio**

I destinatari principali del Servizio sono i minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, segnalati dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni del distretto, da altri Enti, dall'Autorità Giudiziaria Minorile e da chiunque sia a conoscenza di fatti e situazioni pregiudizievoli per i minori.

## **Art. 5 – Sede e orari del centro affidi distrettuale**

1. Il Centro Affidi Distrettuale si configura come polo di riferimento sovracomunale ed ha sede nel territorio del Comune capofila del distretto socio-sanitario n. 44, comprendente i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa e Santa Croce Camerina, ed è ubicato in locali di proprietà del Comune di Ragusa, in Via delle Betulle n°2. Esso svolge le funzioni di promozione e di gestione di attività mediante il supporto dei Servizi Sociali di base al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una utilizzazione efficace.
2. Il Centro è aperto 5 giorni la settimana dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
3. Per esigenze di servizio, il Centro potrà rimanere aperto per n. 2 pomeriggi la settimana ovvero durante le ore serali, previo accordo con il Coordinatore tecnico del Comune di Ragusa.

## **Art. 6 – Prestazioni, compiti e ruolo dell'affidatario**

1. L’Affidatario è tenuto ad erogare le prestazioni del Servizio oggetto della presente gara, in raccordo con il Coordinatore tecnico del Comune di Ragusa.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 il Servizio deve garantire, in particolare, l’attivazione delle seguenti misure:
  - Promuovere su vasta scala la cultura dell’affido;
  - Reperire le famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell’accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo.
  - Valutare, selezionare e formare le coppie ed i singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all’accoglienza temporanea;
  - Esaminare le segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai Servizi territoriali o dall’Autorità Giudiziaria e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
  - Abbinare i minori con i soggetti affidatari. L’equipe del Centro e gli operatori del Servizio Sociale territoriale definiscono il progetto educativo;
  - Verificare e revisionare, periodicamente il progetto educativo;
  - Progettare congiuntamente (Centro Affidi – Servizio Sociale territoriale) le fasi di rientro del minore in famiglia, oppure le iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
  - Sostenere le famiglie affidatarie in tutte le fasi dell’affidamento;
  - Creare gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell’esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
  - Sostenere da un punto di vista psico-clinico i minori, le singole coppie affidatarie o in assetto gruppale nei casi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento;
  - Promuovere una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l’accesso ai Servizi territoriali ed alle prestazioni necessarie per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati.
  - Valutare le singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;
  - Organizzare, gestire e aggiornare la banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo, nonché contenente la generalità delle famiglie affidatarie, i loro punti di forza e di debolezza, la loro disponibilità all’affido per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta.
  - Partecipare ad iniziative di coordinamento e/o di formazione in ambito regionale e nazionale.
3. Il Servizio dovrà essere svolto dall’affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d’Impresa. In particolare, l’affidatario assicura il regolare svolgimento del Servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune.
4. L’affidatario provvede all’organizzazione complessiva del Servizio e concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività e dell’articolazione degli interventi, sulla base delle finalità perseguiti dall’Amministrazione.
5. L’organizzazione complessiva del Servizio, fermo restando quanto previsto all’Art. 5, deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità.
6. L’affidatario informa tempestivamente la Coordinatrice Tecnica del Comune di Ragusa su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del Servizio ed

è tenuto a individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dalla stessa.

### **Art. 7- Ruoli e compiti del Comune di Ragusa, dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 44 e dell'ASP n. 7**

Oltre ai compiti indicati di seguito così come per i Comuni del distretto, il Comune di Ragusa in qualità di Comune capofila del distretto socio-sanitario n° 44, per il tramite del Coordinatore Tecnico coordina il Servizio di affido familiare in tutte le azioni: promozione, gestione e formazione;

I Comuni del Distretto n° 44:

1. Provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico- sociale per il minore;
2. Concordano con il Centro Affidi il progetto di affidamento familiare;
3. Indicano, in linea generale, le caratteristiche della famiglia affidataria ritenuta più rispondente alle esigenze del minore e del nucleo di origine;
4. Formulano il progetto di aiuto alla famiglia di origine (ed il progetto di affido insieme agli operatori del Centro Affidi) predisponendo gli interventi necessari per il minore;
5. Valutano in itinere il programma d'intervento sulla famiglia di origine, stabilendo la necessità di proseguire o concludere i progetto di affido;
6. Formalizzano l'affido attraverso un atto di impegno degli affidatari e della famiglia di origine del minore, nel caso di affidamento consensuale;
7. Determinano l'entità del contributo da corrispondere agli affidatari, per il mantenimento degli affidati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. Attivano la copertura assicurativa che garantisca gli affidatari e gli affidati dai rischi per incidenti, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
9. Promuovono azioni di diffusione e sensibilizzazione a mezzo stampa (TV locali e carta stampata) per trattare la tematica dell'affido.

L'Asp n° 7:

All'Asp n° 7, coerente al proprio ruolo istituzionale, ha il compito di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere dei minori in affido e delle famiglie d'origine. Intervenendo sulle problematiche presenti tramite l'apporto di figure professionali specifiche (neuropsichiatra infantile, psicologo, ecc...)

### **Art. 8 – Coordinamento Tecnico**

1. Il Coordinamento del Servizio è affidato a personale di ruolo che opera nell'area minori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila ed ha il compito altresì, oltre a quanto indicato in generale negli articoli sopraindicati e in particolare all'Art. 7, di organizzare e supervisionare il lavoro sui singoli casi (qualunque documento o relazione degli operatori dovrà apportare debitamente la firma del responsabile tecnico), nonché di convocare, periodicamente, le riunioni con le famiglie affidatarie.
2. E' competenza del Coordinatore Tecnico mantenere i contatti con il coordinamento regionale e nazionale e partecipare, altresì, ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.
3. I rappresentanti del gruppo tecnico saranno convocati periodicamente dal Coordinatore Tecnico del Servizio.

### **Art. 9 – Gruppo Tecnico di Coordinamento Distrettuale**

Al fine di raccordare le azioni da intraprendere sarà costituito un Gruppo Tecnico di Coordinamento, del quale faranno parte i rappresentanti dei Comuni del Distretto 44, gli operatori del Centro Affidi ed il rappresentante legale del soggetto affidatario. Il Gruppo

Tecnico di Coordinamento sarà convocato periodicamente dall'Assistente Sociale del Comune di Ragusa, in qualità di coordinatore del Servizio e svolgerà le seguenti funzioni:

1. Gestione dei livelli di integrazione a rete del Servizio ed eventuale proposta di stipula di protocolli operativi tra enti, privato sociale e istituzioni;
2. Costruzione degli strumenti di verifica e monitoraggio con la definizione degli indicatori qualitativi e quantitativi;
3. Valutazione e approvazione di qualsiasi azione o attività che si vorrà effettuare sul tema dell'affido familiare;
4. Diffusione dei risultati dell'intervento.

#### **Art. 10 – Articolazione Organizzativa**

1. Il Servizio “Centro Affidi Distrettuale” viene realizzato attraverso l’azione congiunta delle seguenti figure:

- **N. 1 Psicologo.**
- **N. 2 Assistenti Sociali**
- **N. 1 Coordinatrice Tecnica** dell’Amministrazione Comunale:

#### **Art. 11 - Durata**

1. Il Servizio oggetto di gara viene affidato per la durata di mesi 32 (trentadue) a decorrere dal **01.11.10** o data successiva qualora, entro tale termine, non sia conclusa la relativa procedura e può essere rinnovato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, secondo la normativa vigente al momento della scadenza.

2. L'affidataria è tenuta, in ogni caso, ad eseguire, senza alcuna indennità di sorta, le variazioni che non superino il quinto dell'importo dell'appalto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.

#### **Art. 12 - Corrispettivo - Pagamenti**

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata di mesi 32, viene fissato in **€ 171.446,68** IVA inclusa così suddiviso:

<i>Voci di costo</i>	<i>Livello</i>	<i>ore mese</i>	<i>costo/ora</i>	<i>totale costo mensile</i>	<i>Totale costo 32 mesi</i>
2 Assistente Sociale	D1	160	€ 18,29	€ 2.926,40	€ 93.644,80
1 Psicologo	E2	80	€ 22,65	€ 1.812,00	€ 57.984,00
Totale costo del personale					€ 151.628,80
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (0,75%)					€ 1.137,22
Costi di gestione					€ 12.130,30
Totale costo a base d'asta					€ 163.759,10
IVA 4%					€ 6.550,36
<b>Totale costo del servizio IVA inclusa</b>					<b>€ 171.446,68</b>

L'importo orario presunto è stato calcolato secondo quanto previsto dal CCNL della cooperazione sociale.

2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidataria si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura recante

l'attestazione del Responsabile del Procedimento relativa alla regolare esecuzione del servizio, supportate da un prospetto sottoscritto, dal quale risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati con l'indicazione del numero di ore effettuate da ciascuno presso i singoli utenti con modalità che ne rispettino la riservatezza, ed il numero delle ore totali svolte nel mese.

4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

### **Art. 13 – Estensione del servizio**

L' Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l'affidataria dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

### **Art. 14 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto**

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irrepreensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Dirigente del settore, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidataria dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'affidataria, la quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

### **Art. 15 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità**

1. L'affidatario si obbliga :
  - a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
  - b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti:
    - b.1** in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
    - b.2** non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
    - c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti e beni mobili, di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
    - d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;

- e) a comunicare al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica e curricula;
- f) a sostituire il personale assente (ferie, malattia, maternità, altro), per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del Coordinatore Tecnico del Comune; in ogni caso, l'assenza da parte dell'operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidataria e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;
- g) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;
- h) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione in seno ad apposito gruppo di lavoro integrato;
- i) a redigere con cadenza semestrale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidataria è tenuta:

- a) a dare immediata comunicazione al Coordinatore Tecnico del Comune, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione degli interventi previsti;
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguitamento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'affidataria è tenuta inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 22;
- c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi -Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello

svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio del/della minore o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi "in itinere"; L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;

- d) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- e) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'affidataria solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

#### **Art. 16 - Cambi di gestione**

1. L'aggiudicatario, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti del servizio, si impegna ad assumere il personale attualmente presente nel servizio oggetto di gara.

#### **Art. 17 – Divieto di subappalto e Cessione del contratto**

1. E' fatto divieto all'affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

#### **Art. 18 - Verifiche e Controlli**

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, la Affidataria presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto della Affidataria, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati dall'affidataria del servizio, in termini di efficienza ed efficacia.
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo alla Affidataria.

4. All'affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

### **Art. 19 – Recesso e Riduzione del servizio**

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto di gara, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che la Affidataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% di quello già affidato, la Affidataria potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.
2. Qualora il servizio debba essere interrotto per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, la Affidataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

### **Art. 20 – Adeguamenti dei Prezzi**

1. Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Per le Cooperative Sociali tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.

### **Art. 21 – Scioperi**

1. L' affidataria del servizio, è tenuta, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio educativo domiciliare.

### **Art. 22 – Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.**

1. L' affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.
2. L' affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, **nella persona di \_\_\_\_\_.**
3. L' affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
4. Qualora il personale del soggetto affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del Servizio.
6. L'aggiudicatario **si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:**
  - Nominativo del Datore di Lavoro
  - Nominativo del rappresentante dei lavoratori

- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

**Art. 23 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003**

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
2. L'affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, **il/la Sig./ra.....**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:
  - opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
  - attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
  - è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
  - consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
  - provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precise ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
  - i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
  - l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
  - è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
  - è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
  - i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato

copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

#### **Art. 24 – Inadempienze e penalità**

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
  - a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, riconducibili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
  - b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
  - c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
  - d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
  - e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
6. Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

#### **Art. 25 – Controversie**

1. Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e l'affidataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dall'Amministrazione Comunale, dall'affidataria e uno di comune accordo tra le parti, i quali decideranno secondo le norme di diritto.
2. Durante l'espletamento del giudizio arbitrale e sino alla pronuncia del lodo, al fine di garantire la continuità del servizio, la Affidataria non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali.

#### **Art. 26 – Risoluzione del contratto**

1. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento per eventuale danno da rivalersi su eventuali crediti della Affidataria, nei seguenti casi:

- a. mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 3°, del precedente articolo 15;
- b. grave inadempienza della Affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- c. in caso di subappalto;
- d. mancato rispetto degli obblighi inerenti la normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- f. ritardi continuati e ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 27 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse**

- 1. L' affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
- 2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

#### **Art. 28 – Cauzione**

- 1. L'affidataria, dovrà costituire regolare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Iva, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, mediante fideiussione o polizza assicurativa a norma di legge e secondo le modalità e le clausole di cui all' Art. 113 D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 29 – Rinvio**

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.
- 2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

#### **Art. 30 – Vincolatività delle offerte**

- 1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte della Affidataria concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e dell'Avviso pubblico.